

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO*Notifica per pubblici proclami*

Il TAR Lazio, sez. III, con ordinanza cautelare n. 4071/11, resa nel ricorso n. 8220/11 promosso da Data Management S.p.A., con sede in Roma, Via del Tritone n. 66 (00187), (C.F. 03691060960), in proprio e quale capofila del gruppo di co-proponenti con CRMPA - Università degli Studi di Salerno, DISTRA, DIIMA, Università del Salento, Uni.Versus - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione, Società per l'Ingegneria d'Impresa S.p.A., IFM S.r.l., EuroQuasar S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizio Leozappa e Fabio Cangiano, contro il M.I.U.R. per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 6635 del 10.06.2011 di non ammissione della ricorrente alla istruttoria finale dei progetti di ricerca industriale nell'ambito del programma operativo nazionale di ricerca e competitività 2007-2013, ha disposto "di procedere all'integrazione del contraddittorio - da effettuarsi nei confronti di tutti i soggetti che in base alla graduatoria finale sono risultati aver presentato domande di agevolazioni ammesse o idonee al finanziamento, al riguardo autorizzandosi la notificazione di un sunto del ricorso ai controinteressati stessi (da indicarsi nominativamente) - mediante pubblici proclami tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale".


A tanto si provvede qui nei confronti di: Poste Italiane SpA., Istituto Ortopedico Rizzoli, I.D.I. - Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Selex Sistemi Integrati SpA, Università della Calabria, Elasis Scpa, Carlo Gavazzi Space Spa, Stress Scarl, Sanofi Aventis SpA, Siena Biotech SpA, Selex Galileo SpA, Parco Tecnologico Padano Srl - Società Unipersonale, Istituto S. Anna Srl, Seconda Università degli



Studi di Napoli, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Consorzio Cetma, Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl, Epitech Group Srl, Centro Studi Componenti per Veicoli Spa, Nautilus Società Cooperativa, Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Cooperativa EDP La Traccia, Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso, Martini Spa, STMicroelectronics, Links Management and Technology Spa, Novartis Vaccines and Diagnostics Srl, Ansaldo STS SpA, Autostrade Tech Spa, Altran Italia Spa, Centro Ricerche Fiat Scpa, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia Scpa, Ansaldo Breda Spa con unico socio, Consorzio Politecnobio, Umbra Cuscinetti Spa, Nuovo Pignone Spa, Italcementi Fabbriche riunite Spa Bergamo, Lima Lto Spa, CO.EL.MO. Srl, Enel Servizi Srl, Università degli Studi di Foggia, Nerviano Medical Sciences Srl, Dompè, DMD Solofra Spa, Engineering Ingegneria Informatica Spa, Adler Plastic Spa, Kedrion Spa, Westend, Fagioli Spa, Sooft Italia Spa, TecnoGen Spa, Masmec Spa, Tecnofibre Srl a socio unico, Art Srl, Advanced Accelerator Application (Italy) Srl, Vitrociset Spa, Rechte Consultant Srl, BV Tech Spa, So.Pro.Mar. Spa, T.i.me. Spa, Tecnogamma Spa, Siplast Spa, Infobyte @ Srl, Centro Sviluppo Materiali, Cantieri di Baia Spa Mericraft, Simens IT Solutions and Services Spa, Ferrero Spa con socio unico, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Piante Faro di Venerando Faro, Salumificio Dodaro Spa, Edilgen, Pectine Italia Spa, C.O.M.A.P. – Consorzio opere marittime attività portuali, Ustica Lines Spa, SOL Spa, Infomobility.it Spa, Ericsson Telecomunicazioni Spa, Picchio Spa, CAR Segnaletica Stradale Spa, GVS Sud Srl, Centro Diagnostico S. Ciro Srl, SO.L.E.S. Spa, Magaldi



Industrie, Sapa Srl, Softlab Spa, Wyeth Lederle, Novamont Spa, Orangee Srl, Al maviva – The Italia Innovation Company Spa, ARIN, Università degli Studi di Messina, Biodiversity Spa, Space Spa, Campoverde Spa Agricola, Conceria Solofra Amica Srl Società Unipersonale, Alenia Aeronautica Spa, Bio-Ker Srl, Gfg Group Srl, Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Sede di Angri (SA), SO.MA.CI.S. Spa, Cemit Engineering & Construction, Rummo Spa, Università degli Studi di Palermo, Kuvera Spa, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Magsistem Srl, Ancitel Spa, Granarolo Spa, Biogem Scarl, Conasco – Organizzazione di produttori Olivicoli, Clinica Mediterranea Spa, Grafiche Femia Srl, Ecologia Oggi Spa, Università degli Studi di Napoli Federico II, SMA – Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Spa, Calabro Dental, Avio Spa, Consorzio Catania Ricerche, Petramale Acciai Sas di Petramale Mario e C., Consorzio Calef, Col Giovanni Paolo Spa, Itel Telecomunicazioni Srl, STC Srl – Science, Technology & Consulting, CNR – Dipartimento Scienze della vita, Lepore Mare Srl, Amtec Spa, Stress Scarl, ADR Engineering Spa, ALI- Aerospace Laboratory for innovative components, Whitehead Alenia Sistemi Subacquei Spa, Engineering Ingegneria Informatica Spa, IRCCS – Centro Neurolesi Bonino Pulejo, ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Meridionale Impianti Spa, Esaote Spa, MSA – Mediterr Shock Absorbers Spa, Natuzzi Spa, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento Energia e Trasporti, E.S.I. – Ecological Scrap Industry Spa, ATITECH Spa, Olisistem- ITQ Consulting Spa, Arterra Bioscience Srl, Iveco Spa, Exprivia Spa, Visiant



Galyleo Spa, Stretto di Messina Spa, Gruppo Rs, ENGINFO Consulting Srl, Terasystem Spa, Consorzio Asmez, In & Out Spa, Alfieri Enterprise Srl, GPI Spa, D.A.I.E.T. Srl, T-Systems Italia Spa.

SUNTO RICORSO

1. Con invito del 18.01.2010, pubblicato in G.U.R.I. n. 1/2010, il MIUR - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII, ha sollecitato la "presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza, Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo Operativo: aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori. Azione: Interventi di sostegno alla ricerca industriale".

2. Scopo della procedura è la promozione di "progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di c.d. sviluppo sperimentale, nonché i correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, in grado di innalzare il contenuto scientifico-tecnologico di prodotti e/o processi e/o servizi e concorrere in tal modo allo sviluppo di strategie di riposizionamento competitivo delle imprese", in attuazione dell'Azione "Interventi di sostegno della ricerca industriale", prevista nell'ambito dell'ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività" 2007-2013 (di seguito PON R&C) per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) dell'Unione Europea e da risorse nazionali (Fondo di Rotazione -



FDR).

3. La Data Management S.p.A., anche nella qualità di capofila dell'indicato gruppo di co-proponenti, ha risposto all'invito del MIUR con domanda di partecipazione codice PON01_02588 presentando il Progetto HSEPGEST Gestione di Salute, Sicurezza e Qualità e Protezione Ambientale nei processi aziendali ("Progetto"), avente come ambito di intervento l'ICT e la finalità di rappresentare un valido supporto nei processi gestionali ed organizzativi correlati.

4. La co-proponente EuroQuasar S.r.l. opera nel settore dei servizi alle imprese ed agli enti pubblici di ricerca, promuovendo, coordinando ed organizzando attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari delle Scienze giuridiche, economiche e statistiche, nonché politiche e sociali. Nell'ambito del progetto, essa avrebbe operato nel settore ricerca, contribuendo nella misura dell'1,55% del valore del progetto presentato, pari ad € 20.350.000,00, attività di formazione inclusa.

5. Il progetto della ricorrente veniva valutato ed ammesso alla seconda fase istruttoria per l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di cui all'art. 9, comma 5, del detto invito.

6. Con nota prot. 6635 del 10.06.2011, il MIUR ha comunicato la non ammissione del progetto all'istruttoria finale, poichè "è risultato che EuroQuasar S.r.l. non soddisfa il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto - $CN > (CP-I)/2$ ".

7. Con istanza di riesame 2.08.2011, priva di riscontro, la ricorrente chiedeva al MIUR l'ammissione alla istruttoria finale del progetto, anche confermando la non ammissione nei soli confronti della EuroQuasar, la cui quota di partecipazione sarebbe stata assorbita



tramite autofinanziamento dalla ricorrente, onde non modificare il valore complessivo del progetto presentato e la misura dei finanziamenti richiesti dai co-proponenti.


8. Con istanza integrativa 12.09.2011, priva di riscontro, la ricorrente reiterava richiesta di ammissione del progetto alla fase di istruttoria finale, adducendo nuovi e dirimenti elementi a sostegno.

DIRITTO

I) Violazione e falsa applicazione art. 5, c. 21 e 26, d.m. 593/00, art. 9, c. 1, art. 6, c. 2 e 3, dell'Invito MIUR. Eccesso di potere.

La motivazione con la quale il MIUR non ha ammesso la domanda di partecipazione formulata dall'odierna ricorrente all'istruttoria finale, è frutto di un macroscopico difetto d'istruttoria. Difatti, la EuroQuasar ha soddisfatto il requisito di affidabilità economico-finanziaria (parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto – $CN > (CP - I) / 2$) della cui inosservanza si duole il MIUR. A comprova valga considerare l'art. 6 dell'invito del MIUR. Per mero errore materiale, la EuroQuasar, che è Micro Impresa, in sede di partecipazione, ha dichiarato un valore di CN di € 94.804,00, un valore di CP di € 300.000,00, nonché un valore I di € 112.500,00, erroneamente utilizzando nella formula di verifica della congruenza, quale moltiplicatore, il tasso di contribuzione statale riconosciuto alle grandi imprese (€ 300.000,00 * 37,5% = € 112.500,00), di talchè il M.I.U.R. ha ritenuto non soddisfatto il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto [$CN > (CP - I) / 2$].

Tuttavia, per la EuroQuasar il valore di CN rilevabile dal bilancio 2008 è di € 86.804,00 ed in forza della corretta applicazione del tasso di



contribuzione (57,5%) di cui al citato art. 6 dell'Invito, i valori di riferimento del parametro di congruenza nell'ambito del procedimento di valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria sono: $CN = 86.804$, $CP = 300.000$, $I = 300.000 \cdot 57,5\% = 172.500$, $CP - I/2 = (300.000 - 172.500)/2 = € 63.750$. Pertanto, la condizione $CN > CP - I/2$ è soddisfatta in quanto $86.804 \geq 63.750$.

II) Violazione art. 97 Cost., art. 1, L. 241/90. Violazione principi buon andamento della P.A., massima partecipazione, concorrenza.

L'esclusione dalla procedura è sanzione illegittima e sproporzionata non vertendosi in ipotesi di RTI, né di procedura concorsuale volta all'aggiudicazione di un appalto. Non può quindi estendersi la sanzione dell'esclusione a tutti i soggetti co-proponenti per l'eventuale errore o mancanza di requisito in capo ad uno soltanto di essi.

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo e sproporzionato e viola i principi di massima concorsualità, imparzialità, *favor participationis*. La concorrenza, in sede di applicazione della *lex specialis*, può essere limitata solo se ciò risponda ad una concreta ed effettiva finalità pubblica. La tutela della concorrenza esige secondo la giurisprudenza un'interpretazione sostanziale degli atti delle procedure pubbliche e delle cause di esclusione da esse previste. Le cause di esclusione devono ritenersi, in ogni caso, tassative. Ogni ulteriore causa di esclusione rispetto a quelle legali deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, non potendo un qualsiasi errore del concorrente costituire una legittima causa di esclusione dalla procedura pubblica. Il principio di tassatività delle clausole di esclusione, già di matrice giurisprudenziale, trova oggi fonte



normativa nel c. 1bis dell'art. 46 D. Lgs. 163/06 introdotto dalla L. 106/11. Alla *ratio* della norma citata va attribuita portata ricognitiva e di esplicitazione di principi immanenti nell'ordinamento, in forza dei quali le prescrizioni della *lex specialis* che comminano l'esclusione devono soddisfare esigenze obiettive e trovano un limite invalicabile di legittimità nella proporzionalità, razionalità e adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.

Istanza di sospensione

Quanto al *fumus boni iuris*, la EuroQuasar S.r.l. soddisfa *ab origine* il requisito di affidabilità economico-finanziaria la cui presunta carenza ha indotto il MIUR all'esclusione della ricorrente. Quanto al *periculum in mora*, il provvedimento di esclusione non consente alla ricorrente e agli altri co-proponenti di conseguire i finanziamenti pubblici richiesti che, presumibilmente, sono già in fase di erogazione. Il MIUR, con d.d. prot. n. 293/RIC 31.05.2011, ha previsto che le risorse destinate ai finanziamenti saranno utilizzate procedendo a "garantire prioritariamente la copertura finanziaria dei progetti secondo l'ordine della graduatoria e che, utilmente collocati in graduatoria, non potrebbero altrimenti essere ammessi al cofinanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse riferite a una o più Regioni, consentendo in tal modo il completo assorbimento della dotazione prevista dall'invito per ciascuna Regione". Circostanza, questa, che lascia presagire un imminente esaurimento delle risorse pubbliche disponibili. P.Q.M. Piaccia al TAR adito annullare gli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Avv. Fabio Cangiano

Avv. Patrizio Leozappa

